

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

N. 15 DEL 22.09.2023

Il giorno **ventidue** del mese di **settembre** dell'anno **2023**

l'arch. Francesco Maisto, Presidente/commissario di questo Ente, giusta D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, assistito dal dott. Massimo D'Antonio, quale Responsabile Amministrativo, e dal sig. Domenico Lucci, che svolge in questa sede le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Protocollo di intesa tra Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e Fondazione Campania Welfere – APS per attività congiunte – Annullamento della Delibera n. 11 del 03.07.2023 ai sensi dell'art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) della Legge 241/90, e approvazione del nuovo Schema di protocollo di intesa.

**IL PRESIDENTE COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON FUNZIONI DI GIUNTA ESECUTIVA**

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile, resa dal responsabile amministrativo e riportata a tergo:



Premesso che

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle Aree Protette” stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
- b. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 “Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è stato istituito l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, quale Ente autonomo Strumentale della Regione Campania;
- d. con delibera di Giunta Regionale n. 307 del 02 marzo 2007, pubblicata sul BURC n. 21 del 16 aprile 2007, è approvato lo Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- e. con D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93, è nominato quale Presidente/Commissario dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l’arch. Francesco Maisto;
- f. con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco;
- g. con Deliberazione n. 18 del 03.09.2021, il Presidente/Commissario stabiliva che la competenza in materia di gestione dei capitoli di bilancio dell’Ente è affidata al Responsabile Amministrativo, il quale provvede in autonomia, tramite proprie determinazioni, oltre che al coordinamento anche alla stipula dei contratti, all’affidamento degli incarichi, all’assunzione degli impegni di spesa e ai relativi mandati di liquidazione, in conformità a quanto prevede la legge e le normative in materia di gestione della Regione Campania;
- h. con delibera di Giunta Regionale n. 135 del 22.03.2022 è approvato il nuovo Statuto dell’Ente Parco;
- i. con delibera del Presidente/Commissario n. 06 del 20.02.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 EPRCF, munito del parere favorevole di conformità contabile reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 19 del 20.02.2023.

Dato atto che

- a. la “Fondazione Campania Welfare – ASP, con sede legale in Napoli, Via Don Bosco 7 – 80141, PEC: protocollo@pec.fbna.it, CF e Partita IVA 80044640631, a mezzo della sua legale rappresentante, la Presidente Patrizia Stasi, è proprietaria e gestore dell’area prevalentemente a verde denominata “Parco San Laise”, posta a nord del perimetro dell’ex base Nato di Bagnoli, sulla costa occidentale di Napoli, sita in Via della Liberazione, 115, Napoli. Tale ex base militare è stata in passato una delle più grandi basi statunitensi in Europa, la sua storia è stata caratterizzata da importanti eventi storici e politici, sino alla dismissione;
- b. in essa vi sono numerosi edifici, rendendola prevalentemente urbanizzata, con una zona collinare verde, denominata per la sua conformazione anche Collina San Laise;
- c. dall’anno 2018, è stata avviata l’approvazione di un piano di riqualificazione dell’area, che prevede la realizzazione di nuove infrastrutture, come parchi, spazi verdi, residenze, scuole uffici ed aree commerciali;
- d. successivamente, grazie ad un progetto di rigenerazione – approvato in Giunta Comunale con il Piano Urbanistico attuativo al termine del 2020 – sostenuto dalla X Municipalità, dall’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Napoli, dalla fondazione Campania Welfare per l’assistenza all’infanzia, dal rettorato del dipartimento di architettura della Federico II, con il supporto della Regione Campania, si è voluto pianificare e indirizzare il recupero di queste aree per riqualificarle, e renderle finalmente pubbliche anche ad uso della collettività;
- e. il parco di San Laise ha una vocazione naturalistica con destinazione agricola. Esteso per circa 11 ettari, con diversi cespiti ridotti in ruderi, meglio individuato per la maggiore estensione in NCT di Napoli al Foglio 203 Particella 212 e altre minori, ha una orografia accidentata di tipo collinare, con elevate pendenze. La sua conformazione fisica ha reso nel tempo, la cura e la gestione della pulizia difficile e onerosa: allo stato versa in condizioni di abbandono ed è spesso ricettacolo di rifiuti.
- f. l’obiettivo della Fondazione è quello di recuperare le aree abbandonate attraverso un uso multifunzionale di prevalenza agricolo del territorio: dunque agricoltura non più identificata come mera attività di produzione

di beni, ma come un settore poliedrico, capace di generare di beni eterogenei e, soprattutto, servizi volti all'aumento del benessere sociale dell'intera collettività accessibile al pubblico.

Specificato che

- a. La multifunzionalità di cui sopra rappresenta un'importante opportunità da cogliere per il settore agricolo, in quanto permette di offrire una serie di beni e servizi altrimenti impossibili da realizzare, anche da parte degli organismi pubblici, come la tutela del paesaggio, la trasmissione della cultura delle tradizioni rurali;
- b. oggi va sempre più affermandosi la politica del recupero dell'esistente, attraverso la riqualificazione di un patrimonio lasciato al degrado e riutilizzo degli spazi già esistenti abbandonati, ai quali dare nuovi significati, nuova linfa, nuovi obiettivi sia economici che sociali, coinvolgendo attori sia pubblici che privati;
- c. il Parco San Laise è geograficamente contiguo al perimetro delle aree protette poste sotto tutela dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, avente le stesse caratteristiche di pregio naturalistiche.

Visto il particolare pregio naturalistico e agricolo, della stante collina San Laise, dopo diversi incontri e confronti tra la "Fondazione" e l' "Ente Parco" si è addivenuti e concordato di dare seguito alla richiesta di inserimento della stessa nel Parco Regionale dei Campi Flegrei.

Dato atto che l'Ente Parco esercitando le Potestà di Legge, quale soggetto Gestore deputato per competenza settoriale, sarebbe chiamato in tal caso ad indirizzare la pianificazione e le azioni di monitoraggio, controllo e tutela del territorio nonché a promuovere i territori con programmi di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, finalizzate ad una corretta fruizione naturalistica ed ecosostenibile del territorio.

Richiamate le rispettive corrispondenze inoltrate a mezzo PEC prot. N. 903 del 14.10.2022 avente in oggetto: "Compendio parco San Laise ubicato nel territorio del comune di Napoli e contiguo alle aree protette del Parco Regionale dei Campi Flegrei- Proposta gestionale." A detta nota seguiva PEC della Fondazione in data 03.11.2022 avente in oggetto: "Riscontro Vostra prot. N. 0000903 del 14.10.2022."

Considerato che la deliberazione n. 11 del 03.07.2023, nella quale è approvato lo schema del Protocollo di intesa tra Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e Fondazione Campania Welfare, ad una più attenta lettura il testo dell'atto è risultato carente in alcuni punti, pertanto se ne richiede un aggiornamento congiunto tra le parti.

Tenuto conto del comma 1, art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) della Legge 241/90 che testualmente attesta: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge."

Visto lo schema del nuovo Protocollo di Intesa trasmesso tramite PEC dalla Fondazione Campania Welfare e approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione del al n. 29 del 27.07.2023 e acquisito al ns. prot. al n. 1076 del 11.09.2023, il quale allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

Visto

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette.
- La R.R. 33/93
- lo Statuto dell'Ente Parco
- la Legge 241/90
- il D.Lgs 36/2023 sui contratti pubblici



DELIBERA

La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata e confermata.

1. **DI ANNULLARE** del comma 1, art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) della Legge 241/90 il precedente schema di Protocollo di intesa di cui alla deliberazione n. 11 del 03.07.2023;
2. **APPROVARE** lo schema del nuovo Protocollo di Intesa (Allegato A al presente atto, unito di mappe planimetriche) tra Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e Fondazione Campania Welfare – ASP, con sede legale in Napoli, Via Don Bosco 7 – 80141, CF e Partita IVA 80044640631;
3. **DI AUTORIZZARE** il presidente/commissario arch. Francesco Maisto alla firma del suddetto documento;
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile Amministrativo di adempiere agli adempimenti conseguenziali;
5. **DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento al competente Ufficio della Regione Campania, quale Organo Vigilante;
6. **DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento alla Comunità del Parco nel rispetto del procedimento previsto dallo Statuto;
7. **DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento alla Fondazione Campania Welfare – ASP, PEC: protocollo@pec.fbna.it
8. **DI PUBBLICARE** il presente Provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sez. Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico;
9. **DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile.

4

Bacoli (NA), lì, 22.09.2023

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Massimo D'Antonio

Il Presidente/Commissario
arch. Francesco MAISTO





ATTESTAZIONE SI SENSI DELL'ART. 147 BIS

D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II

Il sottoscritto Funzionario dott. Massimo D'Antonio, nella qualità di Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco, riconosciuta la regolarità e la correttezza amministrativa, esprime **parere favorevole** per la regolarità amministrativa della deliberazione n. 11 del 22.09.2023

Bacoli (NA), lì, 22.09.2023

Il Responsabile Amministrativo

DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

Bacoli (NA), lì, 22.09.2023

La Segretaria

DOTT.SSA ASSUNTA DELLA RAGIONE

Il Presidente/Commissario

ARCH. FRANCESCO MAISTO





AFFISSIONE

La presente deliberazione è stata affissa dal Responsabile Amministrativo all'Albo Pretorio presso la sede dell'Ente Parco, in via piazza G. Rossini, Bacoli (Na) il giorno 22.09.2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Bacoli (NA), lì, 22.09.2023

Il Responsabile Amministrativo

DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22.09.2023

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (D.Lgs. art. 134 comma 4°);
- Essendo stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente in data 22.09.2023

- senza opposizioni.
- con opposizioni

La Segretaria

DOTT.SSA ASSUNTA DELLA RAGIONE





ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra, La FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE - ASP con sede legale in Napoli, Via Don Bosco 7 – 80141, PEC: protocollo@pec.fbnai.it, CF e partita iva 80044640631, a mezzo della sua legale rappresentante, la Presidente Maria Patrizia Stasi, meglio identificata come da copia del documento allegato, Di seguito denominata "Fondazione";

e L'ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI, ente strumentale della regione Campania con sede in Bacoli (NA) Piazza G. Rossini 1 – 80070 PEC parcocampiflegrei@pec.it CF e partita iva 96019470630, a mezzo del legale rappresentante, il Presidente Francesco Maisto meglio identificato come da copia del documento allegato, Di seguito denominato "Ente Parco".

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

Premesso che,

- la "Fondazione" è proprietaria e gestore dell'area prevalentemente a verde, denominata "Parco San Laise", posta a nord del perimetro dell'ex base Nato di Bagnoli, sulla costa occidentale di Napoli, sita in Via della Liberazione, 115, Napoli. Tale ex base militare è stata in passato una delle più grandi basi statunitensi in Europa, la sua storia è stata caratterizzata da importanti eventi storici e politici, sino alla dismissione;
- In essa vi sono numerosi edifici, rendendola prevalentemente urbanizzata, con una zona collinare verde, denominata per la sua conformazione anche *Collina San Laise*;
- Dall'anno 2018, è stata avviata l'approvazione di un piano di riqualificazione dell'area, che prevede la realizzazione di nuove infrastrutture, come parchi, spazi verdi, residenze, scuole uffici ed aree commerciali;
- Successivamente, grazie ad un progetto di rigenerazione – approvato in giunta comunale con il piano urbanistico attuativo al termine del 2020 – sostenuto dalla X Municipalità, dall'assessorato all'urbanistica del comune di Napoli, dalla fondazione Campania Welfare per l'assistenza all'infanzia, dal rettorato del dipartimento di architettura della Federico II, con il supporto della Regione Campania, si è intesi pianificare e indirizzare il recupero di queste aree per riqualificarle, e renderle finalmente pubbliche anche ad uso della collettività;
- Il parco di San Laise ha una vocazione naturalistica con destinazione agricola. Esteso per circa 11 ettari, con diversi cespiti ridotti in ruderi, meglio individuato per la maggiore estensione in NCT di Napoli al Foglio 203 Particella 212 e altre minori, ha una orografia accidentata di tipo collinare, con elevate pendenze. La sua conformazione fisica ha reso nel tempo, la cura e la gestione della pulizia difficile e onerosa: allo stato riversa in condizioni di abbandono ed è spesso ricettacolo di rifiuti.



- L'obiettivo della "Fondazione" è quello di recuperare le aree abbandonate attraverso un uso multifunzionale di prevalenza agricolo del territorio: dunque agricoltura non più identificata come mera attività di produzione di beni, ma come un settore poliedrico, capace di generare di beni eterogenei e, soprattutto, servizi volti all'aumento del benessere sociale dell'intera collettività accessibile al pubblico.

Specificato che

- La multifunzionalità di cui sopra rappresenta un'importante opportunità da cogliere per il settore agricolo, in quanto permette di offrire una serie di beni e servizi altrimenti impossibili da realizzare, anche da parte degli organismi pubblici, come la tutela del paesaggio, la trasmissione della cultura delle tradizioni rurali;
- Oggi va sempre più affermandosi la politica del recupero dell'esistente, attraverso la riqualificazione di un patrimonio lasciato al degrado e riutilizzo degli spazi già esistenti abbandonati, ai quali dare nuovi significati, nuova linfa, nuovi obiettivi sia economici che sociali, coinvolgendo attori sia pubblici che privati;
- Il Parco San Laise è geograficamente contiguo al perimetro delle aree protette poste sotto tutela dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, avente le medesime caratteristiche di pregio naturalistiche;
- Assodato quindi il particolare pregio naturalistico e agricolo, della stante collina San Laise, dopo diversi incontri e confronti tra la "Fondazione" e l'"Ente Parco" si è addivenuti e concordato di dare seguito alla richiesta di inserimento della stessa nel Parco Regionale dei Campi Flegrei.
- che parallelamente allo sviluppo di attività agricole produttive, è importante prevedere la creazione di spazi sociali e pubblici fruibili dalla comunità, come un parco urbano, area giochi, sentieri naturalistici, orti urbani e sociali, ecc.;
- che la tutela dell'ecosistema e delle aree agricole si realizza anche attraverso la loro fruizione sociale e culturale. Tale finalità è nella mission degli Enti sottoscrittori, che intendono promuovere la realizzazione di un Parco Agricolo periurbano, nell'ottica della biodiversità, della valorizzazione del rapporto uomo-ecosistema, e del protagonismo di giovani svantaggiati, o con disabilità e della tutela dei diritti dei lavoratori;

Richiamate le rispettive corrispondenze inoltrate a mezzo pec PCF Prot. N. 903 del 14.10.2022 avente in oggetto: *"Compendio parco San Laise ubicato nel territorio del comune di Napoli e contiguo alle aree protette del Parco Regionale dei campi Flegrei- Proposta gestionale."* A detta nota seguiva Pec della Fondazione in data 03.11.2022 avente in oggetto: *"Riscontro Vostra prot. N. 0000903 del 14.10.2022."*

Precisato che l'Ente Parco ha avviato le procedure di inclusione della collina San Laise tra le aree protette del parco Regionale dei Campi Flegrei;

Precisato che la "Fondazione" ha manifestato l'intenzione di riqualificare la collina e di concedere l'area al fine di una rigenerazione urbana e agricola per una attività di interesse e di tutela ambientale e sociale.

Dato atto che



ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI



- L'Ente Parco, con deliberazione N. ____ del _____ ha approvato il presente schema di collaborazione, con protocollo d'intesa, allo scopo di favorire e rafforzare la riqualificazione ambientale naturale ed agricola della collina San Laise, ovvero Parco San Laise;
- La "Fondazione", con deliberazione del consiglio di amministrazione N. ____ del _____ ha approvato il presente schema di collaborazione con protocollo di intesa, allo scopo di favorire e rafforzare la riqualificazione ambientale naturale ed agricola della collina San Laise, ovvero Parco San Laise;

Rilevato che tra i fini statuari dell'Ente Parco viene sancito il perseguimento *"della tutela dei valori naturalistici, agricoli, paesaggistici, ambientali e della biodiversità anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, la loro partecipazione attiva, e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra fruizione pubblica, attività economiche e mutualistiche ed ecosistema, per un assetto sostenibile e responsabile"*.

Considerato che

- L'Ente Parco, in tale ambito, esercitando le Potestà di Legge, quale soggetto Gestore deputato per competenza settoriale, è chiamato ad indirizzare la pianificazione e le azioni di monitoraggio, controllo e tutela del territorio nonché a promuovere i territori con programmi di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, finalizzate ad una corretta fruizione naturalistica ed ecosostenibile del territorio;

Tutto ciò premesso, considerato, specificato, richiamato e dato atto, è parte integrante e sostanziale della presente scrittura, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

3

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina:

- L'affidamento da parte della "Fondazione" in concessione e conduzione onerosa del compendio, della proprietà della collina San Laise - Parco San Laise - a corpo e non a misura, insieme con l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, che interviene per la tutela dell'intera area anche con accordi pubblico/privati. L'area e il compendio immobiliare meglio individuata per la maggiore estensione in catasto di Napoli al Foglio n. 203, Particella n. 212 (*precisamente riportato all'interno del perimetro dell'allegata vax area, contornata in giallo*), per la realizzazione di una progettazione e conseguente esecuzione della riqualificazione agricola e risanamento conservativo dell'intera area, nonché della gestione per il tramite dello strumento della concessione di valorizzazione ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/98 convertito in Legge 133/2008 in esecuzione con il presente atto.
- Lo scopo della concessione, è la valorizzazione del Complesso immobiliare e agricolo mediante interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, nonché l'utilizzazione del medesimo per lo svolgimento di attività compatibili con le destinazioni d'uso attualmente consentite e con i vincoli gravanti sullo stesso.



ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI



- L'Ente Parco" eserciterà tutte le competenze necessarie al raggiungimento dell'obiettivo e monitorerà il rispetto delle norme ambientali per la tutela dell'habitat naturale, predisponendo gli atti consequenziali all'individuazione di un concessionario, tra i soggetti giuridici di cooperative sociali, a cui affidare la conduzione dell'area, al fine di garantire una corretta ed efficace riqualificazione e fruizione dell'area per la collettività.

2. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina, inoltre, i rapporti tra le parti relativamente alla riqualificazione urbana:

- La "Fondazione", avrà il compito di concedere gli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi da pesi e vincoli, e di monitorare, insieme con l'Ente Parco", la corretta esecuzione delle opere di riqualificazione;
- La "Fondazione" con la presente conferisce formale incarico all'Ente Parco" di individuare con modalità di evidenza pubblica, partner e/o concessionari pubblici o privati, per affidare in conduzione l'intera o parziale area;
- La Fondazione autorizza a sottoscrivere qualsiasi altro atto anche di natura finanziario pubblico o bancario, escluse alienazioni, ipoteche o cartolarizzazioni, funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione autonomamente, purché non sia in contrasto con il presente protocollo d'intesa;
- L'Ente Parco" avrà il compito di monitorare che tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo agricolo, naturalistico, ed edile, affinché essi siano eseguiti nel rispetto delle Norme di tutela, nonché affiderà, anche previa manifestazione di interesse, le aree/edifici del complesso a terzi al fine di garantire una corretta ed efficace riqualificazione e fruizione dell'area per la collettività;

4

3. Con la sottoscrizione del presente protocollo il compendio di San Laise si intende quindi consegnato all'Ente Parco", in attesa di espletare gli atti di affidamento, e che da oggi ne assume la detenzione e la custodia.

4. Il compendio è concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ha luogo con tutte le servitù attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, concessioni e comodati ove mai non ancora risolti.

5. Il complesso in oggetto risulta escluso dal PUA ed è inoltre interessato dal Vincolo Archeologico, exD. Lgs n. 42/04, quale area soggetta a tutela e valorizzazione archeologica.

6. La "Fondazione" dichiara, che il compendio è di sua piena ed esclusiva proprietà e che lo stesso risulta libero da diritti reali e personali, ipoteche, privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dei vincoli sopra indicati.

Art. 2

Uso

1. Per il perseguimento dell'oggetto del Protocollo d'Intesa, la "Fondazione" esprime valutazione positiva alla concessione ed all'utilizzazione dell'area al fine di una riqualificazione agricola di pregio, agrituristica e di turismo sostenibile e congiuntamente con l'Ente Parco" con l'obiettivo di:



ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI



- a. monitorare le attività correlate all'attuazione del presente Protocollo d'Intesa;
- b. monitorare la corretta fruizione ed erogazione dei servizi resi;
- c. individuare le iniziative e i progetti congiunti da realizzare;
- d. monitorare le fasi di attuazione dei progetti congiunti;
- e. rendere disponibili ad altre realtà pubblico/private quanto realizzato nella logica del riuso.
- f. prevedere un'area regolamentata e destinata alla pubblica fruizione a uso collettivo, sulla quale avviare una co-progettazione partecipata.

Art.3

Durata

Il presente Protocollo d'Intesa ha effetto dal giorno della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2043 (20 anni). Pertanto a tale termine potrà essere prorogato previo accordo tra le parti, anche dal concessionario, per un periodo di pari durata, mediante semplice scambio di corrispondenza che dovrà pervenire all'altra parte con preavviso di un anno sulla naturale scadenza.

Art. 4

Canone di concessione

1. La Fondazione trasferisce in concessione e conduzione a titolo oneroso la collina di San Laise dell'area ex Base Nato, a corpo e non a misura nella consistenza evidenziata sulla mappa catastale allegata, oltre ad un piccolo tratto delle sottostanti gallerie (Tunnel 2) come da planimetria allegata evidenziata in giallo, per un canone annuale dell'importo complessivo lordo di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), a partire dal terzo anno. Le prime annualità andranno a storno delle spese da sostenere per la bonifica ed il ripristino iniziale.
2. Il versamento del canone previsto, dopo l'affidamento, potrà essere versato alla "Fondazione" anche direttamente dal concessionario.
3. La durata in concessione a titolo oneroso è stabilita all'art. 3 del presente protocollo.

5

Art. 5

Obblighi della Fondazione Campania Welfare

1. Garantire supporto, leale e piena collaborazione con l'"Ente Parco" per ogni azione necessaria all'espletamento degli obiettivi del Protocollo;
2. Adoperarsi attivamente per garantire all'"Ente Parco" il pieno possesso del bene così come individuato, anche attraverso la predisposizione degli atti necessari per il rilascio delle aree attualmente occupate per contratti o concessioni precedenti;
3. Collaborare agli atti di indirizzo di evidenza pubblica predisposti dall'"Ente Parco", in tempi congrui.



ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI



Art. 6

Obblighi dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa l'Ente Parco si impegna:
 1. di seguire le attività, affinché tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo agricolo, naturalistico, edile siano eseguiti nel rispetto delle norme di riferimento;
 2. di attivare percorsi formativi e culturali con soggetti dell'associazionismo, del volontariato e organizzazioni comunitarie al fine di promuovere la cultura e le attività ludiche, sportive, sociali e culturali;
 3. di condividere con la "Fondazione", con eventuali forme partecipate e di co-progettazione, le iniziative rivolte alle attività sociali;
 4. di affidare, con evidenza pubblica, entro mesi 12, le aree/immobili del complesso a soggetti terzi di natura giuridica cooperativistica, al fine di garantire una corretta ed efficace riqualificazione e fruizione dell'area alla collettività e demandando in tal caso, in capo a un futuro concessionario, quale soggetto attuatore, i seguenti impegni:
 5. Il Parco Regionale dei Campi Flegrei si impegna, nei tempi e nei modi compatibili per la sostenibilità del progetto, a promuovere forme di partecipazione della cittadinanza nella progettazione delle attività che si svolgeranno nelle specifiche aree poi destinate a scopo sociale, anche se affidate a terzi;
 6. bonificare le aree dai rifiuti, coltivarle, riqualificarle, ristrutturare gli immobili, arredare le aree aperte al pubblico con opportuna vigilanza, piantumare, promuovere la vendita dei proventi agricoli, fondare cantine sociali, svolgere attività di educazione ambientale, fare profitto entro i limiti di legge, anche con vendita dei frutti a km zero con agriturismo per mantenere lo stato decoroso della collina, e onorare i canoni;
 7. richiedere direttamente o indirettamente ad opera del concessionario, titoli abilitativi edilizi;
 8. nell'attuazione e nei procedimenti, l'Ente Parco resta estraneo a tutti i rapporti che il futuro concessionario avrà con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il futuro concessionario ed i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta, manlevando l'Ente Parco e la Fondazione da ogni responsabilità al riguardo.
 9. "Ente Parco" e "Fondazione" si riservano il diritto di patrocinare e svolgere attività culturali e sociali, che non interferiscano con le attività produttive e la gestione quotidiana delle aree.

Art. 7 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d'intesa si fa rinvio alle norme di legge applicabili, rispetto alle quali prevalgono comunque, in caso di non coincidenza, le previsioni del presente accordo.

Art 8 Risoluzione per inadempimento

Si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.:

- 1 Il presente accordo si intende automaticamente risolto qualora il canone di concessione non sia corrisposto



ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI



- direttamente o indirettamente secondo le modalità stabilite dall'art. 4;
- 2 Le obbligazioni che devono essere eseguite a pena di risoluzione sono per la "Fondazione": quella del mancato adempimento dell'art. 5;
3. Le obbligazioni che devono essere eseguite a pena di risoluzione sono per l' "Ente Parco": quelle previste dall'art. 6 co.; l'inadempimento diretto o dei terzi concessionari, entro un tempo congruo che tenga conto dello stato dei luoghi, delle opere di riqualificazione, nei limiti di quelle che saranno identificate come "essenziali" nella manifestazione di interesse, e da quelle così qualificate nel progetto/i che risulterà selezionato;

Art.9

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi vertenza che dovesse insorgere in sede di interpretazione o attuazione del presente Protocollo d'Intesa.
2. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria è competente il Foro di Napoli.

Art. 10

Registrazione e spese contrattuali

1. Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della Parte richiedente.
2. Il presente Protocollo d'Intesa è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Tutti gli altri oneri inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelli fiscali sono a carico delle parti come per legge.

Il presente Protocollo d'Intesa, redatto in formato digitale in un unico originale conservato presso la Fondazione, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

Napoli, 27.07.2023

FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE -ASP
La Presidente
Maria Patrizia Stasi

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI
Il Presidente
Francesco Maisto


FOND. BANCO NAPOLI ASS. INERANZI
CCF. 001075 del 11-09-2023
Protocollo Partenza N. 3980/2023 del 11-09-2023
Allegato 1 - Class. 6.0.0 - Copia Documento

NCEU: comune di Napoli (Bagnoli)

Foglio 203,

-Particelle:

- 212,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,
- 172,173,174,175,176,177,178,180,181,189,213 (a/b/c/d)






Fig. 2: Inquadramento territoriale dei Tunnel

